

Prot. N. 225/GAB/2015/D

Venezia, 26 aprile 2018

Al Sig. Provveditore Interregionale OO.PP. Veneto – Trentino Alto Adige -Friuli Venezia Giulia VENEZIA

Ai Sigg.ri Commissari straordinari del Consorzio Venezia Nuova VENEZIA

Alla Direzione Territoriale del Lavoro di **VENEZIA**

Ai Sigg.ri Segretari Territoriali delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL di **VENEZIA**

OGGETTO: Protocollo di legalità "Sistema MOSE".

Con riferimento a precorsa corrispondenza, concernente l'oggetto, si trasmette l'allegato Protocollo di legalità sottoscritto dalle parti.

IL PREFET Bottl



Protocollo di legalità

"SISTEMA MOSE"



La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, nella persona del Prefetto Dr. Carlo Boffi

L'Amministrazione concedente della concessione, nella persona del Sig. Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto – Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Dr. Ing. Roberto Linetti

Il Consorzio Venezia Nuova, in qualità di concessionario, nelle persone degli Amministratori Straordinari avv. Giuseppe Fiengo e prof. Francesco Ossola

PREMESSO

che tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche) ed il Consorzio Venezia Nuova sono stati stipulati in data 04.10.1991 la Convenzione rep. 7191 ed i successivi atti aggiuntivi;

che la citata Convenzione rep. 7191/91 ha ad oggetto la regolamentazione generale volta a disciplinare il rapporto concessorio in essere tra l'Amministrazione Concedente ed il Consorzio Venezia Nuova, per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Generale degli Interventi necessari per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 29.11.1984, n. 798 ad essa allegato, Piano richiamato nell'art. 3 della Legge 139/92;

che la Convenzione rep. 7191/91 prevede che gli interventi di cui al richiamato Piano Generale siano realizzati, per lotti - ovvero stralci funzionali - da avviare in funzione dei finanziamenti disponibili, mediante appositi Atti Attuativi della richiamata Convenzione Generale;

che il riferito Piano Generale contempla, tra gli interventi da realizzare, il sistema di regolazione delle maree da eseguirsi alle tre bocche di porto (c.d. "Sistema MOSE"), il cui progetto di massima è stato approvato con D.P. n. 14324 del 24.5.1993 ed, altresì, positivamente valutato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, riunito in Assemblea Generale, con voti n.540/89-625/89 del 15.03.1990, n. 48 del 18.10.1994 e n. 19 del 26.2.1999:

che il "Sistema MOSE", che costituisce pertanto un sottoinsieme del Piano Generale degli Interventi allegato sub. lett .C alla citata Convenzione Generale, è stato inserito nel 1° programma delle infrastrutture strategiche, da attuare in base alla legge n. 443/2001, approvato con delibera CIPE del 21.12.2001 (Codice Unico di Progetto – CUP D51B02000050001);



che il Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed il Consorzio Venezia Nuova, in data 4 settembre 2015, con atto aggiuntivo rep. n. 8694 hanno adottato il Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto "Sistema Mose", in attuazione della delibera del CIPE 15/2015;

che tale Protocollo operativo viene considerato parte integrante del presente Protocollo di legalità;

che in data 12.10.1991 è stato stipulato il contratto rep n.7191 tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, con sede legale in 30122 - Venezia, Castello 2737/F, per l'affidamento unitario dell'esecuzione e progettazione, con qualsiasi mezzo, del Piano Generale degli Interventi, di cui fanno parte lavori del Modulo Sperimentale Elettromeccanico, c.d. Mo.S.E.;

che in data 30.03.2017, rep. n. 8746 è stato sottoscritto il sesto atto aggiuntivo alla citata Convenzione, approvato con DP n. xxxxx registrato alla Corte dei conti in data 25.10,2017;

che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Venezia, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della provincia di Venezia;

che il Soggetto Aggiudicatore, ai sensi dell'art. 194, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;

che il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia:

che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;

che l'art. 36 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 2016, n. 50 e s.m.i., prevede che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del Monitoraggio finanziario;

che il CIPE in materia di Monitoraggio finanziario ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 155 del 7 luglio 2015;



che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per l'Amministrazione concedente e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo art. 1 del presente Protocollo di legalità;

che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito "Protocollo") assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" come definita al successivo articolo 1 del presente Protocollo;

che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito "C.C.A.S.G.O."), cui successivamente è subentrato il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (di seguito "C.C.A.S.I.I.P."), ha approvato, in data 13 aprile 2015, uno Schema-tipo Protocollo di legalità, che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla delibera C.I.P.E. n. 58/2011;

che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:

- a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle "Partite IVA senza dipendenti";
- b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

che gli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo sono ricompresi nell'aliquota forfettaria individuata nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico;

che, alla data odierna, la realizzazione del Mo.S.E. si attesta già ad una percentuale di avanzamento pari a circa l'94%, e che, pertanto, il presente protocollo non può che riguardare le attività e i lavori in corso di affidamento nonché quelli futuri, compresi quelli ricadenti nella fase di avviamento. Tale fase, infatti, pur tuttora in attesa di finanziamento, è già stata contrattualmente affidata al Consorzio Venezia Nuova.



Poiché tale attività non produce aggio per il Concessionario, gli oneri in questione fanno capo al quadro economico dell'opera approvato dal Comitato, e non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato;

che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 DEFINIZIONI

- I. Devono intendersi per:
- a) Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
- b) Prefetture: la Prefetture di Venezia che sottoscrive il Protocollo;
- c) Codice Antimafia: il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136", adottato con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s. m. i.;
- d) Opera: l'intervento oggetto del Contratto stipulato tra l'Amministrazione concedente ed il Concessionario;
- e) Amministrazione concedente: il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, con sede in S. Polo 19 - Rialto, 30125-Venezia;
- f) Concessionario: Consorzio Venezia Nuova, con sede legale in 30122 Venezia, Castello 2737/F;
- g) Affidatario/i: ciascun soggetto che ha stipulato un Contratto con il Concessionario;
- h) Contratto/i di Affidamento: Contratto/i (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato/i tra il Concessionario e l'Affidatario per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione ed esecuzione dell'Opera;



- i) Subcontraente/i: l'avente causa dell'Affidatario ovvero del Concessionario, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui questi ultimi stipulano un Subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera;
- j) Subcontratto/i: qualsiasi Contratto, diverso dal Contratto di Affidamento, stipulato dal Concessionario, dall'Affidatario o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione dell'Opera, nonché intercorrenti con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'Opera;
- k) Filiera delle Imprese: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, nonché degli indirizzi espressi in materia dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, cui successivamente è subentrata l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione, nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle Sono, pertanto, ricompresi in essa oltre al Contraente Opere/Opere. generale/Concessionario, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella Filiera le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura -qualunque sia l'importo dei relativi Contralti o dei Subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera C.I.P.E. n. 15/2015;
- l) Contratto: s'intende, indifferentemente, un Contratto di Affidamento o un Subcontratto;
- m) Banca Dati: la banca dati di cui all'art. 7 del Protocollo;
- n) Banca Dati Antimafia: la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia" di cui agli artt. 96 e seguenti del Codice Antimafia.



Articolo 2 CONFERIMENTO DATI

- 1. Ai fini del Protocollo, l'Amministrazione Concedente garantisce verso gli organi deputati ai controlli antimafia, secondo le modalità previste dalla delibera C.I.P.E. n. 58/2011, il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.
- 2. Il Concessionario s'impegna ad inserire nei propri Contratti, e a far inserire in tutti gli altri Subcontratti, apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire all'Amministrazione Concedente i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'Opera; si prevede altresì la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., o la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8 paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.
- 3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti da sottoscrivere, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.
- 4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del Protocollo.
- 5. La trasmissione dei dati al Concessionario e relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.
- 6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art.7.

Articolo 3 VERIFICHE ANTIMAFIA

 Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di Affidamento e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.



Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il C.C.A.S.I.I.P. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.

Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta d'informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui:

- a) si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n.114 e s.m.i. (white list). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto;
- b) si applichi l'art. 86, comma 2, del codice Antimafia, nel caso di mancato funzionamento della Banca Dati Antimafia.
- L'Amministrazione Concedente, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti. Analogo divieto fa capo al Concessionario e a tutti i soggetti della filiera.
- 3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura all'Amministrazione Concedente e al Concessionario ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.
- 4. Tutti i Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. L'Amministrazione Concedente o il Concessionario effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi, l'Amministrazione Concedente comunica senza ritardo alla Prefettura e al Concessionario l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono.
- 5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura, rispettivamente,



dell'Amministrazione Concedente o del Concessionario, ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. L'Amministrazione Concedente o, in caso di delega, il Concessionario procede all'immediata annotazione della estromissione dell'impresa e della risoluzione del Contratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7.

6. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, una "cabina di regia", che opererà presso la Prefettura stessa, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla "cabina di regia" partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che la Prefettura riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

Articolo 4 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI E FILIERA DELLE IMPRESE

- Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, lett. a), la verifica
 per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture
 di cui all'art. 1, comma 53, della citata legge n.190 del 2012 (white list) tiene luogo
 dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.
- 2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, ai fini del Protocollo, l'obbligo di richiesta d'informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste altresì per i Contratti di Affidamento ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
 - fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
 - servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
 - somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
- 3. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "cabina di regia" di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopracitata nozione di filiera dell'opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal C.C.A.S.I.I.P.



Articolo 5 PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO

- 1. L'Amministrazione Concedente e il Concessionario si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di Affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni:
 - a) Clausola n. 1. "L'Amministrazione Concedente, e l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".

- b) Clausola n. 2. "L'Amministrazione Concedente, o l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.".
- 2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercízio della potestà risolutoria da parte dell'Amministrazione Concedente ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la



prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n.114.

Articolo 6 PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE DI NATURA MAFIOSA

- 1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione dell'Opera, l'Amministrazione Concedente si impegna:
 - a. ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché al Protocollo allegato alla delibera CIPE n. 15/2015, in materia di Monitoraggio finanziario;
 - b. a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
 - c. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sauzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

1.1) Clausola n. 1.

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la Stazione appaltante.

1.2) Clausola n. 2.

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura di Venezia in data, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".



- 2. L'Amministrazione Concedente si impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle Opere quanto segue:
 - a. l'obbligo per il Concessionario e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
 - b. l'obbligo per il Concessionario di far rispettare il Protocollo dai Subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
 - c. l'obbligo per il Concessionario di inserire nei Subcontratti stipulati con i subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia a carico del Cessionario; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto, deve essere previsto l'obbligo per il Concessionario di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativo al Soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia;
 - d. l'obbligo per il Concessionario di ricorrere al distacco della manodopera ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.lgs. 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE, relativa al distacco del lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizio e recante modifica del Regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa, attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI") solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.



- 3. L'Amministrazione Concedente e il Concessionario si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle Imprese contraenti, dai Subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.
- 4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, in particolare, degli operatori che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto del comma 5, lettera l), del medesimo art. 80.
- 5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto Aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.

Articolo 7 COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo, l'Amministrazione Concedente, ovvero un suo delegato, s'impegnano a rendere immediatamente disponibile una "Banca Dati" relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera n. 58/2011.

Tale Banca Dati dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare il Monitoraggio finanziario di cui alla delibera C.I.P.E. n. 15/2015, ai sensi dell'art. 36 del decreto legge n. 90/2014. Il flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:

- a) "Anagrafe degli esecutori";
- b) "Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere", che contiene il "Settimanale di cantiere o subcantiere".

Tale infrastruttura informatica è allocata presso l'Amministrazione Concedente, che può delegarne la costituzione, la gestione e l'alimentazione al Concessionario, che vi attende sotto la vigilanza dell'Amministrazione Concedente stessa, per tutta la durata dei lavori, ai sensi della delibera di cui al comma 1.

Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.

Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso le Prefetture competenti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, al Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Direzione Investigativa Antimafia del Dipartimento della



Pubblica Sicurezza (di seguito D.I.A.) e all'ANAC.

Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio:

- della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
- dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'Opera, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata delibera C.I.P.E. n. 15/2015;
- delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
- dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
- dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
- 2. I dati in questione verranno immessi dall'Amministrazione Concedente, o dal suo delegato, in apposita sezione della Banca Dati, denominata "Anagrafe degli esecutori", la quale contiene, tra l'altro, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati:
 - individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
 - tipologia e importo del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
 - oggetto delle prestazioni;
 - durata del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
 - annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
 - annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Affidamento o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale;
 - indicazione dei conti dedicati previsti dalle Linee guida allegate alla delibera C.I.P.E. n. 15/2015.
- In tutti i Contratti o Subcontratti, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
 - mettere a disposizione dell'Amministrazione Concedente, per la successiva immissione nell'Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di controllo dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
 - mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di controllo dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite



dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- 4. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione, da parte dell'Amministrazione Concedente, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1.
 - In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione del contratto.
- 5. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8 del Protocollo.
- 6. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 verrà messa a disposizione dell'Amministrazione Concedente, attraverso l'inserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di Polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi dell'art. 93 del Codice Antimafia e dell'art. 1, comma 1. Lettera e), del decreto interministeriale 21 marzo 2017 di costituzione del C.C.A.S.I.I.P.

Articolo 8 SANZIONI

1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'articolo 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente articolo 2, comma 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli di cui all'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, è sanzionata:

- 1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del Contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
- 1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del Contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;
- 1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del Contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del Contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.



2. Esiti dell'informazione interdittiva

In conformità a quanto indicato all'art. 3, comma 4, del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel Contratto medesimo.

Nei confronti del Concessionario, dell'Affidatario o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto di Affidamento o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del Codice Antimafia.

La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera C.I.P.E. n. 58/2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all'art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014.

3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e 5 del Protocollo

Il mancato inserimento, da parte del Concessionario ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, delle clausole di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 del Protocolio è sanzionato ai sensi dell'art, 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

- 4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.) La violazione, da parte del Concessionario, dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'articolo 5, la previa intesa con l'ANAC.
- 5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 del Protocollo relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 6, comma 2 lett. c) e d), del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione ai Subcontratto.

6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 del Protocollo relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale

In caso di violazione da parte dell'Affidatario o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6, paragrafo 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00).



In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, comma 4

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 9, comma 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'Impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

- 7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);
- 7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
- 7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;
- 7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del Contratto di Affidamento ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle "partite IVA senza dipendenti" o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.

Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 4, commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.



8. Violazioni imputabili a Società mandanti di un'ATI

Nell'ipotesi che le violazioni considerato al presente art. 8 siano imputabili a Società mandanti di un'ATI, le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del Contratto, e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo, si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al Contratto.

9. Modalità di applicazione delle penali

- 9.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti commi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dall'Amministrazione Concedente nei confronti del concessionario, nonché, per il tramite del Concessionario, nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi l'Amministrazione Concedente ne darà informazione alla Prefettura.
 - Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Affidatario o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera).
 - Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, all'Amministrazione Concedente ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
- 9.2 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione dell'Amministrazione Concedente e da questa accantonate nel quadro economico dell'intervento. L'Amministrazione Concedente potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione.
 - La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Concedente, nell'ipotesi che all'intervento medesimo non sia stato assegnato alcun contributo statale o per l'eventuale importo che ecceda tale contributo; nell'ipotesi che ricorra invece la fattispecie della concessione di contributi statali, l'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere eventualmente ridestinata ad infrastrutture strategiche.
- 9.3 Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 6 del "Protocollo operativo" allegato alla richiamata delibera C.I.P.E. n. 15/2015.



10. Risoluzione del contratto

10.1 La risoluzione del Contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico dell'Amministrazione Concedente e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del Contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il Contratto è stato risolto, al netto dell'applicazione delle penali previste dal comma 2 del presente articolo.

10.2La risoluzione del Contratto, in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo, configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del Contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del Concessionario, ai sensi dell'art. 159 del medesimo decreto.

Articolo 9 SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZONAMENTO CRIMINALE

- 1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere" dei lavori. La gestione del Piano è di competenza del Concessionario, sotto la vigilanza dell'Amministrazione Concedente, ed il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.
- **2.** Il "Settimanale di cantiere" di cui alla delibera C.I.P.E. n. 58/2011 dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
 - all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Concessionario, in caso di esecuzione diretta, l'Affidatario, il Subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi del Concessionario, dell'Affidatario, del Subaffidatario e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle "partite IVA senza dipendenti";



- al Referente di cantiere, cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdi precedente, le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non sia prevista nella settimana di riferimento;
- all'Affidatario cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
- 3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al comma 1 per:
 - verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;
 - incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dall'Amministrazione Concedente, d'intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal Concessionario, come previsto dalla delibera C.I.P.E. n. 58/2011, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
- 4. Per le medesime finalità di cui al comma 2, in tutti i Contratti e Subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Opera verrà inscrita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
 - a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;



- b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art. 4 della Legge n. 136/2010.
- 5. L'inosservanza degli impegni di cui al comma 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8, comma 7 del Protocollo.
- 6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 8, comma 9.2 del Protocollo.

Articolo 10 MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO A FINI DELLA TRASPARENZA DEI FLUSSI DI MANODOPERA

- l. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera, di cui fanno parte un funzionario della locale Direzione Territoriale del Lavoro e i rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo.

Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.

3. Anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il Tavolo di cui al comma 2 potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del Contratto o del Subcontratto.



- 4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del C.C.A.S.G.O. e del C.C.A.S.I.I.P., il Tavolo di cui al comma 2 viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e all'utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Protocollo.
- 5. Nei casi in cui nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l'infrastruttura siano già presenti altre Opere rientranti nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi", il Tavolo di cui al comma 2 sarà unico.

Articolo 11 VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIO

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, l'Amministrazione Concedente si impegna a fornire alla Prefettura il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.

Ai fini di una trasparenza delle procedure ablative, l'Amministrazione Concedente indicherà alla Prefettura i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri.

Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera C.I.P.E. n. 58/2011, potrà avvalersi, ai fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

Articolo 12 DURATA DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell'Opera o alla sua accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.



Articolo 13 ATTIVITÀ' DI VIGILANZA

L'Amministrazione Concedente provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura e, per il tramite di essa, al C.C.A.S.I.I.P., con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

Venezia, 26 APR. Letto, approvato e sottoscritto



Prefettura di Venezia

II Prefetto di Venezia

Carlo Boffi

Per l'Amministrazione Concedente

Il Concessionario

Gurppe Fleugs

(limitatamente all'articolo 10)

Il Rappresentante territoriale del lavoro

Le OO.SS. di categoria:

Fillea CGIL.

Filca CISL

Feneal UIL.